

lontari impiegati, ed il trattamento economico e previdenziale e la copertura assicurativa è contemplata da uno specifico articolo (10). La legge stabilisce inoltre i rimborsi del carburante, gli eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi e varie ed eventuali necessità connesse all'attività espletata dalle associazioni di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco e preventivamente autorizzate alle attività di pc.

Come si vede, nel complesso, ci si può ritenere soddisfatti da questa serie di disposizioni che permettono di inquadrare questa materia prima disciplinata in modo caotico; è stato necessario attendere quel lasso di tempo per controllare nel dettaglio se erano sufficienti queste norme, se funzionavano o se era necessario apportare delle modifiche. Dopo circa 2 mesi dall'emanazione di questo drp, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto la circolare n.01768 U.L. del 16/11/1994 con cui ha istituito l'elenco delle associazioni di volontariato di pc ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso, con gli adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.

Il tutto è apparso quando era in corso un'ulteriore emergenza nel nostro paese e cioè quella dell'alluvione del Piemonte del 1994, e pertanto è stato possibile subito utilizzare la legge relativa all'impiego delle associazioni di volontariato con tutti i benefici per i propri iscritti (per un massimo di 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni l'anno il volontario mantiene il posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa) purché l'impiego sia autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla competente

Prefettura. Persone e associazioni giunte in Piemonte senza autorizzazioni sono state rimandate indietro, stessa cosa è toccata anche a chi non aveva le attrezzature e l'autosufficienza che invece aveva dichiarato all'atto dell'iscrizione presso il Dipartimento.

Nel corso degli anni è stata riscontrata la necessità di migliorare ancora questa normativa sul volontariato che opera nella pc anche alla luce di un maggiore impegno non solo nelle attività di soccorso che hanno colpito il paese dagli anni '90 ai nostri giorni, ma anche per la disponibilità nel settore della prevenzione. Pertanto lo Stato ha emanato un nuovo atto legislativo, aggiornando il precedente e cioè:

DPR 8/2/2001, n. 194 "REGOLAMENTO RECANTE NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE".

In questa nuova legge si è venuto incontro, in parte, al-



Esercitazione di decontaminazione NBCR



Esercitazione dei volontari per il salvataggio in acqua



Esercitazione dei volontari nell'uso dell'incubatrice neonatale